



LICEO STATALE "MARTIN LUTHER KING"

Viale Pietro Nenni 136 – 92026 Favara (AG)
www.mlking.edu.it – agpm02000q@istruzione.it – agpm02000q@pec.istruzione.it – 0922 32516
Codice Ufficio UFWQAT – C.F. 80004380848

REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA DELL'ISTITUTO

Approvato nella seduta con delibera del Consiglio di Istituto del 13/04/22 n° 15
Delibera n° 2

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il D.lgs n.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;
- RILEVATO** che il suddetto *Codice* deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione, deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e dalle necessità concrete;
- VISTE** Le "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" del *Comitato Europeo per la Protezione dei Dati* (EDPB)
- VISTO** il D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati;
- RILEVATO** che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, comma 2,d.P.R.n.249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;
- VISTO** il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La

2. Le immagini fornite possono essere esaminate esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate. Il terminale nell'edificio centrale è custodito in luogo protetto e non accessibile a tutti.
3. Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:
 1. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.
 2. Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti;
 3. Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
 4. I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
 5. I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.
 6. La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art. 3 – Funzionamento e accesso ai dati

1. Le aree della scuola possono essere oggetto di riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura.
2. La registrazione è conservata per un periodo di ventiquattro ore. Lo stesso per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria".
3. Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli, posti all'interno del piano in cui sono installate le telecamere ed in loro prossimità ed all'esterno dell'edificio: rispettivamente vicino alla porta centrale ed all'uscita di emergenza posta sul retro dell'edificio ed alla fine del corridoio del piano terra.

Art. 4 – Principi di pertinenza e di non eccedenza

1. Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 ore presso la sala di controllo anche in caso di festività che vedono chiusa la scuola.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.
6. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente. La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

Art. 8 – Accertamento di illeciti

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'edificio o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico.
2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 9 - Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:
 1. la pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto;
 2. l'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
 3. l'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento.

Art. 10 - Informazione

1. L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.